



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Venezia, 21 APR 2016

Al Comune di Portogruaro
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

e p.c.

Ai Signori
Irina Drigo
Alida Manzato
Vittorina Pizzolito
Luciano Gradini
Paolo Scarpa Bonazza Buora
Marco Terenzi
Roberto Zanin

Invio solo tramite posta elettronica - SOSTITUISCE L'ORIGINALE

c/o mario.bellomo2@ingpec.eu

Prot. n. 0008931 RE Cl. 34.34.01/6 Allegati n.
Rif. Nostro prot. n.0007628 RE del 06-04-2016

Risposta al foglio del 05-04-2016 N.

OGGETTO: Portogruaro (VE)

Richiesta rimozione cartelli di segnaletica stradale verticale in prossimità di Torre San Giovanni.

Tutela vigente: art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 30 aprile 1966 e art. 10 co. 4 lett. g) del citato Decreto.

Con segnalazione pervenuta in data 05-04-2016 all'attenzione di questo Ufficio da parte di alcuni Consiglieri di codesto Comune, la scrivente è stata messa a conoscenza del fatto che in prossimità della Porta San Giovanni si è provveduto ad installare due cartelli stradali verticali senza alcuna autorizzazione da parte di questo Istituto.

Il sopralluogo effettuato dal funzionario di zona in data 11-04-2016 ha confermato la sussistenza degli stessi, i quali insistono sul sedime del ponte di accesso all'antica porta cittadina, nell'ambito del centro storico tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 30 aprile 1966, interferendo significativamente con i cono visuali e con la composizione prospettica del monumento.

Si rammenta, inoltre, che gli spazi pubblici cittadini di interesse storico sono oggetto di tutela codicistica in virtù dell'art. 10, comma 4 lett. g) del D.Lgs. 42/2004, così come supportato, chiarito e sottolineato dalla Direttiva Ministeriale del 10 ottobre 2012 e, pertanto, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere deve essere subordinato, ai sensi dell'art. 21 co. 4 del *Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*, all'autorizzazione da parte di questa Soprintendenza, nel merito non rilasciata.

Si dispone, pertanto, l'immediata rimozione della segnaletica verticale descritta, compresi i cartelli e i pali, suggerendo una collocazione più idonea e meno invasiva, che può, verosimilmente, coincidere con un arretramento della stessa, da posizionarsi al di fuori dell'impalcato del ponte storico.

Nell'auspicare un immediato ripristino dello stato dei luoghi in accordo con quanto sopra esposto, confidando nella collaborazione di codesta Amministrazione, si resta in attesa di conoscere l'esito della vicenda, con riserva di verifica se sussistano condizioni per l'avvio di azioni sanzionatorie stabilite dal *Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*, ricordando altresì che ai sensi dell'art. 181 comma 1 *quinquies* la remissione in pristino delle aree e degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici estingue il reato.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Andrea Alberti



FW/vp - 19/04/2016 - Responsabile dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90: arch. Francesca Venditelli

